
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “F”

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

118

1. – **Reato di impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001**
 - 1.1. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del Decreto
2. – **Aree a rischio**
3. - **Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

1. – Reato di impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D. Lgs n. 286/1998 è punito “*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*”.

Il successivo comma 12-bis dell'art. 22 dispone un aumento di pena quando i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa, nonché qualora gli stessi siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento descritte dall'art. 603-bis c.p.¹.

L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

Ciò, ovviamente, non esime Chimec dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire il verificarsi del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'art. 22.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e cessa solo con il cessare di questo.

120

¹ Si riporta il testo dell'art. 603-bis c.p.: “**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, comunque entro il limite di Euro 150.000.

2. – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Chimec, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- attività di selezione del personale;
- rapporti contrattuali con imprese che utilizzino lavoratori non qualificati e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, dal quale deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari e, in particolare, ai soggetti che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, incluso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure interne per l'assunzione e la formazione del personale;
- il sistema afferente i criteri utilizzati da Chimec per la qualificazione delle imprese con

123

cui intrattenere rapporti di *partnership*;

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni a Chimec - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

È, altresì, vietato:

- utilizzare manodopera di origine straniera senza la preventiva verifica della regolarità del permesso di soggiorno;
- assumere personale senza il rispetto della normativa contrattuale e sindacale in vigore;
- selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da non garantire il rispetto della normativa in tema di impiego di lavoratori stranieri.

A tutti i Destinatari è imposto di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione delle procedure di selezione del personale e nelle procedure relative alla scelta di *partners* e fornitori.

Chimec si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui *partners* e fornitori confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.